

Art. 2.

I comuni dovranno estinguere i debiti così creati e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per lo ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti leggi organiche della Cassa depositi e prestiti.

Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei comuni e quello normale stabilito pei prestiti.

L'onere del Governo, per la concessione dei mutui ad interesse ridotto che si faranno in ciascun anno a termini dell'articolo 1°, non potrà eccedere la somma di lire 50,000.

La somma che risulterà a debito dello Stato sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito questo articolo secondo.

(È approvato).

Art. 3.

I comuni del Regno che abbiano una popolazione non maggiore di 50,000 abitanti, secondo il censimento del 1901, od i loro consorzi, potranno ottenere un concorso da parte dello Stato per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili. Tale concessione sarà fatta, ancorchè i comuni od i loro consorzi siansi procurati i capitali occorrenti per tali opere, indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti; con obbligo, per altro, di estinguere i debiti così contratti e di pagarne gli interessi in rate eguali calcolate in ragione del tempo accordato per l'ammortamento.

Per i comuni la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti, potrà la Cassa depositi e prestiti accettare, per la somma necessaria ad integrare le rispettive annualità, una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale.

Il concorso dello Stato, da concedersi per decreto reale promosso dal Ministero dell'interno, verrà stabilito in una quota di interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento sulle somme che, entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risulteranno effettivamente impiegate nella esecuzione delle opere strettamente necessarie. Il concorso potrà concedersi per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, ma in caso di assoluta necessità, giustificata dallo stato economico del comune o del consorzio,

può essere concesso per un periodo di tempo estensibile fino a 50 anni.

Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, numero 2248, sulle opere pubbliche, ed il pagamento della prima quota di interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Prego l'onorevole presidente di ricordare che bisogna dire 60 mila abitanti invece di 50 mila.

RICCIO, *relatore*. Precisamente; è questa la proposta Pipitone su cui ci siamo accordati Governo e Commissione.

SCAGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ed io debbo anche avvertire la Camera che, a questo articolo 3, è stata proposta la seguente aggiunta dagli onorevoli Turco, Battelli, Guerci ed altri. Dopo le parole: « Tale concessione sarà fatta ancorchè i comuni od i loro consorzi siansi procurati i capitali occorrenti per tali opere » si dovrebbe aggiungere: « ancorchè queste trovinsi già espletate ».

L'onorevole Turco ha facoltà di illustrare la sua proposta.

TURCO. Il significato della nostra proposta aggiuntiva è talmente chiaro, che poco c'è bisogno di spiegarlo. I colleghi ed io vorremmo che si estendesse il beneficio consentito dall'articolo 3 anche a quei comuni che sono stati più diligenti e più coraggiosi nell'attuare opere igieniche, riflettenti condutture di acqua potabile. Perchè vi sono dei comuni i quali, nel tempo in cui il Governo ancora non prometteva nè concorsi nè sussidi, intesero già a provvedere i loro caseggiati di acqua potabile ed i quali ancora oggi si trovano in gravi distrette proprio per i debiti contratti a quello scopo, che ancora non hanno potuto pagare. Se oggi come principio di giustizia lo Stato riconosce questo suo dovere di concorrere a queste opere d'igiene, io non arrivo a capire la ragione per cui si debbano agevolare soltanto dei comuni che oggi soddisfano a queste esigenze igieniche e non si debbano agevolare quei comuni, i quali, affrontando maggiori difficoltà in tempi passati, hanno già conseguito lo scopo della tutela dell'igiene.

Si dice che questa è una legge di incoraggiamento per eccitare i comuni a provvedere; ed io comprendo benissimo questo scopo, ma comprenderei anche meglio lo scopo di giustizia che dovrebbe contemperarsi col primo in modo che quei comuni i